



## **ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

il giorno 01 febbraio 2025 alle ore 15:00 è previsto l'incontro di Campionato di Serie A Stagione 2024/2025 allo stadio "U - Power Stadium" AC Monza - Hellas Verona;

- è necessario garantire le esigenze di viabilità, ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'incontro sopraccitato.

Visti:

- il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226;

- le Deliberazioni di Giunta Comunale:

- nr 166/2021 con la quale è stata affidata a Monza Mobilità Srl la gestione dei parcheggi pubblici adiacenti lo stadio "U-Power Stadium", al fine di organizzare e gestire un adeguato numero di stalli di sosta e la relativa viabilità di accesso all'impianto sportivo, per la stagione 2021/2022;
- nr 297/2024 con la quale è stata ulteriormente affidata a Monza Mobilità Srl la gestione dei parcheggi pubblici adiacenti lo stadio "U-Power Stadium", anche per la stagione 2024/2025 sino al 31/12/2024

- la Determinazione Dirigenziale nr 2547/2024 con la quale è stata ulteriormente affidata a Monza Mobilità Srl la gestione dei parcheggi pubblici adiacenti lo stadio "U-Power Stadium", anche per la stagione 2024/2025 sino al 30/06/2025

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza allo svolgimento della manifestazione oltre all'incolumità degli utenti della strada.

### **ORDINA**

a) **il giorno 01 febbraio 2025 dalle ore 11:00 fino al termine della manifestazione sportiva in premessa a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:**

- è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio, a eccezione dei veicoli autorizzati:
- nell'area prospiciente lo stadio "U-Power Stadium" posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi;

**Ufficio Realizzazione Segnaletica**

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827

Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena - Vero Volley;
- nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena - Vero Volley;
- nelle aree di sosta con accesso da via Cantalupo e parallele a v.le Sicilia

- è vietata la circolazione lungo via F. Tognini;

- è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su v.le G. B. Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio della media struttura di vendita ivi sita;

- è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati:

- di via F. Tognini
- di via Pompei, a eccezione dei veicoli autorizzati opportunamente identificati da apposito contrassegno
- di via Ercolano, a eccezione dei veicoli autorizzati opportunamente identificati da apposito contrassegno
- di via Velleia, a eccezione dei veicoli autorizzati opportunamente identificati da apposito contrassegno
- di via W. Fontana, a eccezione dei veicoli autorizzati opportunamente identificati da apposito contrassegno
- di via C. Bertani, a eccezione dei veicoli autorizzati opportunamente identificati da apposito contrassegno
- di v.le Sicilia, nel tratto compreso tra l'intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi
- di v.le Sicilia, nel tratto compreso tra l'intersezione con v.le G. B. Stucchi e via Pompei incluso spazio destinato a banchina
- nell'area prospiciente lo stadio "U-Power Stadium" posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati
- nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena - Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati
- nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena - Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati
- nelle aree di sosta con accesso da via Cantalupo e parallele a v.le Sicilia, a eccezione dei veicoli autorizzati opportunamente identificati da apposito contrassegno

**b) il giorno 01 febbraio 2025 dalle ore 11:00 fino al termine del deflusso veicolare, ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione del funzionario responsabile dell'ordine pubblico della Questura ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso e comunque autorizzati a tutti i veicoli così definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:**

1) è vietata la circolazione lungo:

- v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud, nel tratto compreso tra l'intersezione con v.le Sicilia e l'intersezione con v.le Libertà: la viabilità in direzione sud sarà garantita lungo la semicarreggiata est (normalmente utilizzata per il transito direzione nord) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione;
- v.le Sicilia, nel tratto compreso tra l'intersezione con via G. B. Stucchi e via A. Correggio;
- via A. Modigliani, nel tratto compreso tra l'intersezione con v.le Sicilia e via della Guerrina.

2) è vietata la circolazione lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l'intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi a eccezione dei dipendenti di turno nella fascia oraria della manifestazione citata in premessa, delle seguenti attività:

- Roche Diagnostics Spa con sede in v.le G. B. Stucchi, 110 - Monza (MB)
- Thermo Fisher Scientific Inc con sede in v.le G. B. Stucchi, 110 - Monza (MB)
- Iper Montebello Spa con punto vendita in via della Guerrina, 98 - Monza (MB)
- Unieuro Spa con punto vendita in via della Guerrina, 98 - Monza (MB)



Pertanto, a seguito di quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) del presente provvedimento tutti i veicoli così definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:

- in via A. Modigliani (provenienti da nord), giunti all'intersezione con via della Guerrina, hanno l'obbligo di svoltare a destra;
- in via L. Zuccoli, giunti all'intersezione con v.le Sicilia, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra;
- in via della Guerrina (provenienti dall'intersezione A. Correggio / della Guerrina), giunti all'intersezione con via A. Modigliani, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra;
- nella rotatoria disciplinante l'intersezione Sicilia / A. Correggio, giunti in prossimità dell'intersezione con v.le Sicilia (tratto Sicilia / Stucchi), hanno l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria
- in via don A. Valentini, giunti all'intersezione con via della Guerrina, hanno l'obbligo di svolta a destra;
- in via G. de Chirico, giunti all'intersezione con via della Guerrina, hanno l'obbligo di svolta a sinistra;
- in v.le G. B. Stucchi, giunti all'intersezione con via della Guerrina, hanno l'obbligo di proseguire diritto e quindi di non percorrere il sottopasso in direzione via A. Modigliani.

- c) **il giorno 01 febbraio 2025 dalle ore 16:00 fino al termine del deflusso veicolare, a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione del funzionario responsabile dell'ordine pubblico della Questura ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso e comunque autorizzati a tutti i veicoli così definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:**

- è vietata la circolazione lungo v.le G. B. Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l'intersezione con v.le Sicilia e l'intersezione con v.le Libertà;

- l'impianto semaforico disciplinante intersezione Pompei / Sicilia viene posto a luci gialle lampeggianti.

Pertanto tutti i veicoli, così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti in via Pompei, giunti all'intersezione con v.le Sicilia, devono fermarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti su v.le Sicilia, in ambo i sensi di marcia.

## I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

**Ufficio Realizzazione Segnaletica**

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827

Email [segnaletica@comune.monza.it](mailto:segnaletica@comune.monza.it)

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO  
Carlo Maria Nizzola**

documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.